



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

ESAMINATE la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2019/2021, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borso del Grappa (TV);

VISTA la nota prot. n. 5516 del 21 settembre 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente acquisita al protocollo Cdc n. 5647 del 27 settembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul

rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 della Costituzione; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le

misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Borso del Grappa (TV) la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 91/2018/PRNO con cui la Sezione rilevava che il Comune era in linea con i vincoli di finanza pubblica allora vigenti.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è emersa la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	229.068,68
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	570.559,03
Risultato di competenza (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	799.627,71
Equilibrio di bilancio (W/2)	793.797,41
Equilibrio complessivo (W/3)	739.474,69

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, mantiene un valore positivo pari ad euro 405.641,61.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 156.778,69 in parte corrente e per euro 220.196,65 in parte capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa al 31/12	3.569.237,69
Residui attivi	955.992,27
Residui passivi	910.637,55
FPV per spese correnti al 31/12	-
FPV per spese in conto capitale al 31/12	1.938.973,65
FPV per attività finanziarie al 31/12	-
Risultato contabile di amministrazione	1.675.618,76
Totale accantonamenti	60.153,02

Di cui: <i>FCDE</i>	54.322,72
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	4.246,64
Totale parte disponibile	1.611.219,10

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- non risulta accantonata alcuna somma a fondo rischi contenzioso. Il revisore, nella propria relazione al rendiconto 2019, dichiara che non ne ravvisa la necessità.
- non risultano effettuati accantonamenti al fondo perdite partecipate al 31/12/2019. Alla domanda preliminare 7.3 del Questionario, in merito alla congruità della quota accantonata al fondo perdite partecipate rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, l'Ente ha risposto "*Non ricorre la fattispecie*".

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	33.715,75	33.715,75	100%
Tit. 1 competenza	1.776.462,64	1.776.462,64	100%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	269.473,02	176.318,64	65,43%
Tit. 3 competenza	546.080,35	388.486,93	66,16%

Stando alla tabella Sez. I.III - 2.2. "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio" del questionario sul rendiconto 2019, la difficoltà di riscossione riguarda prevalentemente l'incasso delle entrate di residui riferiti ai fitti attivi e canoni patrimoniali (percentuale di riscossione pari al 38,09%). L'Ente, in sede istruttoria, ha dichiarato che "*i residui attivi relativi ai canoni della telefonia e canoni patrimoniali registrati nel rendiconto 2019 sono stati quasi interamente riscossi nell'esercizio finanziario 2020*".

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale al 31/12	3.569.237,69
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	-
Tempestività dei pagamenti	-12,65

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Organo di revisione, altresì, dichiara in sede istruttoria che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31/12/2019, nell'importo di euro 0 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato

al decreto legislativo n. 118/2011.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo al 31/12	319.559,28
Valore parametro obiettivo P4	3,86%

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente afferma, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, né di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- l'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del *Piano della Performance* in data 05/02/2019 e ha unificato organicamente il piano degli obiettivi a quello della performance nel PEG in data 05/02/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale ed afferma di aver attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 5516 del 21 settembre 2022 alla quale il Sindaco e il Revisore hanno prodotto le proprie osservazioni con nota acquisita al protocollo Cdc n. 5647 del 27 settembre 2022. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato in sede istruttoria, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Incongruenze dati

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2019 e della documentazione contabile allegata nonché degli schemi di bilancio presenti nella BDAP, sono emerse talune incongruenze tra alcuni dati ivi riportati ed i corrispondenti dati/prospetti riportati nella relazione del revisore allegata al rendiconto 2019. In particolare, sono emerse discrasie con riferimento al prospetto sulla verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (Allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011) rispetto a quello contenuto nella relazione dell'organo di revisione nonché si sono rilevate discordanze negli importi del FPV, di parte corrente e di parte capitale, indicati nella relazione dell'organo di revisione ed i corrispondenti valori contenuti nel portale BDAP.

A seguito dei chiarimenti richiesti in sede istruttoria sulle discordanze sopra rilevate, l'Ente ha provveduto a comunicare i dati corretti.

La Sezione, in merito alle incongruenze riscontrate, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché della corretta compilazione da parte dell'ente/organo di revisione del questionario e degli altri documenti ufficiali (quale la relazione dell'organo di revisione), dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

2. Organismi partecipati

Dalle risposte ed informazioni fornite dall'Ente nel questionario sul rendiconto 2019, alla Sezione III – Organismi partecipati e dai relativi documenti allegati, sono emersi alcuni aspetti su cui, in sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti. In particolare:

- a) risultano in perdita negli esercizi finanziari 2018 e/o 2019 i seguenti organismi partecipati:
 - *Consorzio per il recupero La Fornace di Asolo*, in perdita per euro 25.766 nel 2018 e per euro 101.717 nel 2019, con un patrimonio netto negativo pari a euro 3.429.854 al 31/12/2019;
 - *La Fornace dell'Innovazione*, in perdita per euro 28.790 nel 2019 e con un patrimonio netto negativo pari a euro 18.882;
 - *Mobilità di Marca S.p.a.*, con una perdita nell'esercizio 2019 pari a euro 840.731.
- b) sulle ragioni per cui non risultano effettuati accantonamenti al fondo perdite partecipate, a fronte delle perdite registrate dai suddetti organismi partecipati;
- c) in merito alla risposta negativa fornita alla domanda *“Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?”*.
- d) posto che alla domanda *“I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli Organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 188/2011 hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento?”*, l'Ente ha dato risposta affermativa e considerato che dalla relazione dell'Organo di revisione si evince che la

riconciliazione debiti/crediti pare sia avvenuta solo relativamente alle partecipate Mobilità di Marca S.p.a. e Ats S.r.l., è stato chiesto all'Ente di illustrare lo stato della riconciliazione debiti/crediti di tutte le proprie partecipate.

In risposta dei punti sopra elencati, il Sindaco ed il Revisore del Comune di Borso del Grappa fornivano le seguenti informazioni:

a)- Consorzio per il recupero La Fornace di Asolo:

Il Comune di Borso del Grappa con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2019 ha receduto dal Consorzio La Fornace, considerato che lo stesso ha esaurito la sua funzione storica con il raggiungimento degli obiettivi per cui era nato. L'articolo 7 dello Statuto del Consorzio prevede il diritto di recesso dell'ente consorziato, da esercitarsi in qualsiasi momento con comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Comitato direttivo del Consorzio, diventando operante automaticamente novanta giorni dopo il ricevimento della comunicazione. Il recesso non ha determinato alcuna spesa a carico di questo Comune né ha determinato alcun vantaggio economico in quanto il patrimonio del Consorzio risulta azzerato e quindi non sufficiente a distribuire corrispettivi in caso di esercizio di recesso.

- Fondazione La Fornace dell'Innovazione:

La fondazione è stata liquidata in data 30/06/2021 con relativa comunicazione alla Prefettura di Treviso da parte della fondazione stessa. Nessun onere è stato posto in capo ai soci ed il bilancio è stato chiuso con zero crediti e zero debiti. Nessun trasferimento finanziario è mai stato effettuato dal Comune di Borso del Grappa alla Fondazione La Fornace dell'Innovazione.

- Mobilità di Marca Spa:

Con riferimento alla partecipazione in MOM per la quale nel 2019 si è registrata una perdita pari ad euro 840.730,61 si tiene a precisare che:

- 1. la partecipazione di questo Comune è pari allo 0,21%;*
- 2. non è mai stata richiesta ai Comuni soci un intervento di ripiano delle perdite;*
- 3. il rendiconto è stato approvato il 4/5/2020 mentre il Consiglio di amministrazione di MOM ha deliberato la nota integrativa in data 26/05/2020 e la relazione del Collegio Sindacale è datata 10 giugno 2020. Infine il bilancio e i relativi allegati risultano essere stati messi a disposizione dei soci solo successivamente alla data del 10 giugno 2020.*

Come si evince dalla relazione del bilancio 2019, il Consiglio di Amministrazione approva di rinviare il risultato negativo di euro 840.730,61 ai futuri esercizi; è stato verificato che l'esercizio finanziario 2020 della M.O.M. ha registrato un utile di euro 136.951,00 ed è previsto l'accantonamento del 5% a riserva legale e il residuo a parziale copertura della perdita registrata nell'esercizio precedente e rinviata a futuri esercizi.

b) *Ciò premesso si è ritenuto di non accantonare risorse al fondo perdite partecipate del Comune di Borso del Grappa, ma di tenere un vigilante controllo sull'andamento economico patrimoniale della Società.*

c) Per quanto riguarda la risposta negativa alla domanda n. 9 della Sezione III – Organismi partecipati, si informa che è stato erroneamente indicato “no”, in realtà i dati economico patrimoniali sono integrati nella contabilità dell’Ente.

d) Si conferma che la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra Ente e Organismi partecipati ha riguardato la totalità delle partecipazioni.

Seppur dalla documentazione esaminata emerge che l’Ente non ha subito ripercussioni sui propri equilibri di bilancio, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque solo indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell’intera collettività. In proposito, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali evidenziando altresì l’importanza di un adeguato accantonamento al fondo perdite società partecipate ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio di bilancio.

3. Stato patrimoniale

Dalla disamina dello stato patrimoniale dell’Ente, si è riscontrato un Fondo di dotazione negativo per euro 3.926.910,73 al 31/12/2019.

Alla richiesta della Sezione di fornire chiarimenti in merito, l’Ente, nel premettere che *“Dall’esercizio 2017, il principio contabile ha subito la modifica secondo la quale sono state introdotte le riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili e le altre riserve indisponibili. Nelle prime sono confluiti gli importi, detratti dal fondo di dotazione, che fanno riferimento a beni demaniali, beni indisponibili del patrimonio comunale e beni di valore storicoartistico. Nella seconda categoria invece sono confluiti gli importi derivati da rivalutazione delle partecipazioni come previsto al punto 6.3 del suddetto principio”*, forniva chiarimenti in merito alle cause che hanno portato il valore del fondo di dotazione in negativo nello stato patrimoniale a partire dall’esercizio 2017 e poi negli anni successivi. In particolare, precisava che *“Con l’esercizio 2017 è stata introdotta nello Stato Patrimoniale Passivo sezione del Patrimonio Netto La nuova riserva “d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni Culturali”. Detta riserva andava valorizzata come previsto dal principio contabile o utilizzando la riserva 2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c. (allora ricompresa nella riserva “a-da risultato economico di esercizi precedenti”) in quel momento non capiente, o utilizzando il 2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione, scelta adottata.*

L’importo delle Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili è stato determinato sommando i valori di inventario di allora dei beni demaniali e dei

fabbricati e terreni indisponibili per un totale di 5.423.387,58 euro attualmente non si riesce a riottenere quel dato al centesimo per operazioni intercorse nel frattempo sulla procedura inventario sia di allineamento delle aliquote di ammortamento che di scorporo dei terreni dai fabbricati, che di sostituzione dei report relativi ai dati per modello utilizzati allora (Modello A + Modello B) ora non più disponibili.

Fondo di dotazione 1.496.476,85 – 5.423.387,58 = -3.926.910,73

Nell'esercizio 2018 il Fondo di dotazione è rimasto tale in quanto l'Ente non ha deliberato un ripiano dello stesso con l'utilizzo delle riserve disponibili (...).

Nell'esercizio 2019 il Fondo di dotazione risulta quindi ancora dello stesso importo perché anche in questo caso l'Ente non ha deliberato un ripiano dello stesso con l'utilizzo delle riserve disponibili”.

Al riguardo l'Ente, nel fare presente che il decreto 10 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale” contiene la seguente indicazione: “L'attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione o al Totale del Patrimonio netto impone al Consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la possibilità di ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni caso l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività”, evidenzia che il medesimo decreto, in apposita nota, dispone che “Il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione”. Il Comune di Borso del Grappa conclude quindi evidenziando che “se la presenza di un fondo di dotazione negativo è dovuto alla elevata incidenza delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali, come è indicato, l'Ente non è tenuto ad assumere iniziative dirette a fronteggiare la situazione”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'anno 2019 del Comune di Borso del Grappa (TV):

1. rileva alcune incongruenze nei dati contenuti nella documentazione a disposizione della Sezione e richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti contabili, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
2. invita l'Ente ad un attento monitoraggio ed all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sui propri organismi partecipati, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale, al Sindaco ed al Revisore dei conti del Comune di Borso del Grappa (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 agosto 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini